

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott.ssa Patrizia Benini, nominata con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Flavia Dal Bosco	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Felice Alfonso Nava	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO**ISTITUZIONE DI UN ELENCO FORNITORI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI AFFETTI DA PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE E PSICOPATOLOGICHE E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE**

Note per la trasparenza: con il presente provvedimento si intende istituire l'elenco di fornitori qualificati per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare a favore di minori affetti da patologie neuropsichiatriche e psicopatologiche e approvare lo schema di accordo contrattuale

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

f.f. Dott. Alessandro Ferronato, giusta deliberazione di incarico n. 555 del 29/05/2024,

sentiti i Direttori UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consulteri

Premesso che:

-con deliberazione del Direttore Generale n. 1029 del 17/10/2024 è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di fornitori qualificati per l'erogazione del servizio di assistenza territoriale domiciliare a favore di minori e il relativo modello di domanda;

-con deliberazione del Direttore Generale n. 1225 del 29/11/2024 è stata nominata la Commissione Tecnica per la verifica della regolarità formale e della completezza delle domande pervenute nei termini previsti dall'Avviso, nonché della presenza delle autodichiarazioni rese dai soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco in merito al possesso dei requisiti richiesti;

- la Commissione, formata da: dott.ssa Mara Fasoli – Assistente Sociale UOC IAF e CC Distretti 1-2 con Incarico di Funzione Organizzativa – Presidente; dott.ssa Cristina Ferraccioli Assistente Sociale UOC IAF e CC Distretti 3 e 4 con incarico di Funzione Organizzativa – Componente; dott. Paolo Giavoni – Coordinatore Sociale Distretto 4 con incarico di Funzione Organizzativa – Componente; dott.ssa Eufemia Gazerro – Dirigente Amministrativo UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria - Segretario non componente, si è riunita il 06/12/2024 alle ore 8.30;

Preso atto del verbale della Commissione Tecnica del 06/12/2024 sulla verifica delle domande di inserimento all'elenco fornitori pervenute nei termini previsti dall'avviso, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, elenco formato da AZALEA Cooperativa Sociale – per il territorio di tutti i Distretti 1 – 2 – 3 e 4; SPAZIO APERTO Società Cooperativa a r.l. – per il territorio del solo Distretto 4; CPL SERVIZI Cooperativa Sociale di Solidarietà – per il territorio del solo Distretto 2;

Tenuto presente l'art. 13 "Termini di validità dell'elenco" dell'Avviso Pubblico approvato con deliberazione n. 1029 del 17/10/2024 secondo il quale l'elenco fornitori avrà la validità di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;



Richiamato l'art. 7 "Tariffario" dell'Avviso Pubblico approvato con deliberazione n. 1029 del 17/10/2024 che ha definito le tariffe omnicomprendenti sulla base dell'unità di misura di prestazione e il rimborso chilometrico per le annualità oggetto del contratto;

Precisato che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet aziendale (Sezione Amministrazione Trasparente) e all'Albo Pretorio online dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e che, ai sensi dell'art. 9 dell'avviso "Istruttoria e formulazione elenco soggetti attuatori dei servizi", la pubblicazione all'Albo Pretorio online equivale a notifica;

Richiamata la deliberazione 1286 del 20 dicembre 2023 che istituiva l'elenco di fornitori per l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare a favore di minori affetti da patologie neuropsichiatriche e psicopatologiche con validità di un anno;

Dato atto che, nelle more dell'istituzione del nuovo elenco fornitori, al fine di assicurare la continuità assistenziale e la prosecuzione del Progetto di Intervento proposto dall'equipe curante, si utilizza l'elenco di fornitori di cui all'elenco approvato con deliberazione n. 1286/2023;

Ritenuto opportuno e necessario procedere con l'istituzione del nuovo elenco di fornitori qualificati per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare a favore di minori con patologia neuropsichiatrica e psicopatologica a copertura del territorio dei Distretti 1, 2, 3 e 4, con validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, formato come di seguito precisato:

AZALEA Cooperativa Sociale – per il territorio di tutti i Distretti 1 – 2 – 3 e 4

SPAZIO APERTO Società Cooperativa a r.l. – per il territorio del solo Distretto 4

CPL SERVIZI Cooperativa Sociale di Solidarietà – per il territorio del solo Distretto 2.

Ritenuto necessario altresì provvedere all'approvazione dello schema di accordo contrattuale, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, da stipulare con il fornitore qualificato iscritto all'elenco, per la realizzazione del servizio a favore degli utenti residenti nel territorio del Distretto di riferimento;

Tutto ciò premesso e considerato;

Propone l'adozione del conseguente provvedimento:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, nonché dal Direttore dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di istituire, sulla base dei lavori della Commissione Tecnica di cui al verbale del 06/12/2024 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'elenco di fornitori qualificati per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare a favore di minori con patologia neuropsichiatrica e psicopatologica a copertura del territorio dei Distretti 1, 2, 3 e 4, con validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, formato come di seguito precisato:

AZALEA Cooperativa Sociale – per il territorio di tutti i Distretti 1 – 2 – 3 e 4;

SPAZIO APERTO Società Cooperativa a r.l. – per il territorio del solo Distretto 4;

CPL SERVIZI Cooperativa Sociale di Solidarietà – per il territorio del solo Distretto 2.

3. di approvare lo schema di accordo contrattuale, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, da stipulare con il fornitore qualificato iscritto all'elenco di cui al punto 2 del deliberato del presente provvedimento, per la realizzazione del servizio a favore degli utenti residenti nel territorio del Distretto di riferimento;

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Alessandro Ferronato

**AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA**
Sede Legale: via Valverde 42 – 37122 VERONA

4.di incaricare il Direttore della UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto 1 – 2, il Direttore f.f. della UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto 3, il Direttore della UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto 4, il Direttore f.f. UOC Direzione Amministrativa Territoriale, ognuno per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento e degli atti conseguenti;

5.di approvare l'allegato accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6.di prendere atto che in sede di Bilancio Economico Preventivo anno 2024 e successivi, si terrà conto della spesa conseguente il presente provvedimento.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Patrizia Benini

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELLE DOMANDE DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DI FORNITORI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI AFFETTI DA PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE E PSICOPATOLOGICHE

Verona, 06/12/2024 – ore 8:30

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale Aulss 9 Scaligera n. 1029 del 17/10/2024 è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione di un elenco fornitori per l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare a favore di minori affetti da patologie neuropsichiatriche e psicopatologiche;
- che lo stesso è stato pubblicato come previsto sul sito internet aziendale Amministrazione Trasparente per 35 giorni, termine fissato per la presentazione delle domande a decorrere dalla pubblicazione dell'Avviso nella sezione Bandi di Gara del profilo istituzionale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e più precisamente dal 18/10/2024 al 21/11/2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale Aulss 9 Scaligera n. 1225 del 29/11/2024, anch'essa pubblicata su sito internet aziendale, è stata nominata la Commissione Tecnica di valutazione delle domande.
- La Commissione è composta da
Dott.ssa Mara Fasoli – Assistente Sociale UOC IAF e CCF Distretti 1-2 con Incarico di Funzione Organizzativa – Presidente;
Dott.ssa Cristina Ferraccioli Assistente Sociale UOC IAF e CCF Distretti 3 e 4 con incarico di Funzione Organizzativa – Componente;
Dott. Paolo Giavoni – Coordinatore Sociale Distretto 4 con incarico di Funzione Organizzativa – Componente;
Dott.ssa Eufemia Gazerro – Dirigente Amministrativo UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria - Segretario non componente.
- I membri della Commissione, prima dell'avvio dei lavori, dichiarano l'assenza di cause d'incompatibilità, astensione e inconferibilità dell'art. 77, commi 4-5- e 6 del D.Lgs 50/2016 e smi.
- La Commissione prende atto che le domande di iscrizione all'elenco dei fornitori per erogare il servizio di assistenza domiciliare a favore di persone adulte, regolarmente pervenute nei tempi di pubblicazione dell'Avviso, sono state le seguenti:

AZALEA Cooperativa Sociale – domanda prot. 0180806 del 04/11/2024

SPAZIO APERTO Società Cooperativa a r.l. – domanda prot. 0188427 del 14/11/2024

CPL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' – domanda prot. 0192992 del 21/11/2024

COOPERATIVA SERENASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – domanda prot. 0192993 del 21/11/2024.

La Commissione procede alla valutazione delle domande pervenute ai fini dell'ammissibilità, con la verifica dei requisiti di cui all'art. 2-Requisiti dell'Avviso che si suddividono in requisiti di ordine generale e requisiti di idoneità e di capacità tecnico professionale.

La Commissione rileva che tutti i partecipanti dichiarano di essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

1

Con riferimento ai requisiti di idoneità e di capacità tecnico professionali, la Commissione rileva che tutti i partecipanti dichiarano di impiegare personale con mansioni di educatore, idoneo per lo svolgimento delle prestazioni richieste dall'Avviso.

La Commissione rileva altresì che tutti i partecipanti dichiarano di avere esperienza di almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda, nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare e/o nella gestione di Unità di Offerta semiresidenziali o residenziali nell'area della Neuropsichiatria Infantile o dell'Età Evolutiva per minori affetti da patologie neuropsichiatriche e psicopatologiche.

Per quanto attiene i requisiti di idoneità e di capacità tecnico professionali la Commissione si esprime come segue.

AZALEA Cooperativa Sociale: il requisito del possesso di esperienza di almeno tre anni alla data della presentazione della domanda è soddisfatto.

È presente la dichiarazione di impiegare personale con mansioni di educatore, idoneo per lo svolgimento delle prestazioni richieste dall'Avviso.

SPAZIO APERTO Società Cooperativa a r.l.: il requisito del possesso di esperienza di almeno tre anni alla data della presentazione della domanda è soddisfatto.

È presente la dichiarazione di impiegare personale con mansioni di educatore, idoneo per lo svolgimento delle prestazioni richieste dall'Avviso.

CPL SERVIZI Cooperativa Sociale di Solidarietà: il requisito del possesso di esperienza di almeno tre anni alla data della presentazione della domanda è soddisfatto.

È presente la dichiarazione di impiegare personale con mansioni di educatore, idoneo per lo svolgimento delle prestazioni richieste dall'Avviso.

COOPERATIVA SERENASSISTENZA Società Cooperativa Sociale Onlus: è presente la dichiarazione di impiegare personale con mansioni di educatore, idoneo per lo svolgimento delle prestazioni richieste dall'Avviso. I servizi dichiarati nella domanda con riferimento all'esperienza maturata, pari a 7 mesi, non sono sufficienti e, pertanto, non soddisfano detto requisito. La Commissione, avendo constatato che il requisito dell'esperienza non è soddisfatto, in base all'art. 3 dell'Avviso "Art.3 Verifica dei requisiti e iscrizione all'elenco" dispone l'esclusione del richiedente di cui alla domanda prot. 0192993 dalla procedura di iscrizione all'elenco di fornitori.

La Commissione constata che tutti i Distretti dell'AULSS 9 Scaligera sono coperti in quanto le domande pervenute e ammissibili sono le seguenti:

AZALEA Cooperativa Sociale – chiede l'iscrizione all'elenco fornitori per il territorio di tutti i Distretti 1 – 2 – 3 e 4

SPAZIO APERTO Società Cooperativa a r.l. – chiede l'iscrizione all'elenco fornitori per il territorio del solo Distretto 4

CPL SERVIZI Cooperativa Sociale di Solidarietà – chiede l'iscrizione all'elenco fornitori per il territorio del solo Distretto 2.

Tutto ciò premesso

La Commissione, in ottemperanza all'articolo 3 dell'avviso "Verifica dei requisiti e iscrizione all'elenco" che prevede che il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione comporta l'esclusione del richiedente dalla procedura in argomento", a seguito della valutazione delle domande pervenute di cui al presente verbale, stabilisce che i Fornitori iscritti nell'elenco istituito con riferimento all'Avviso pubblico di cui alla DDG 1029 del 17/10/2024 con la validità di tre anni dalla data di approvazione della delibera che recepirà il presente verbale (art. 13 dell'avviso "Termini di validità dell'elenco"), siano le seguenti:

AZALEA Cooperativa Sociale – per il territorio di tutti i Distretti 1 – 2 – 3 e 4

SPAZIO APERTO Società Cooperativa a r.l. – per il territorio del solo Distretto 4

CPL SERVIZI Cooperativa Sociale di Solidarietà – per il territorio del solo Distretto 2.

La Commissione, rispetto a quanto rilevato dalle domande ammesse ad istituire l'Elenco Fornitori, riscontra che la copertura del servizio domiciliare, per il periodo di validità dell'Elenco stesso, sarà assicurata in tutti i Distretti (1-2-3-4). Si ricorda che l'indicazione dei Distretti vincola il soggetto richiedente per l'intero periodo di durata dell'elenco, stabilito in tre anni, come precisato nell'art. 13-termini di validità dell'elenco dell'Avviso.

La Commissione chiude i lavori alle ore 9:00.

Il presente verbale di valutazione, composto da 3 pagine, è stato redatto dal Segretario non componente della Commissione nominato con deliberazione n. 1225 del 29/11/2024.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott.ssa Mara Fasoli – Assistente Sociale UOC IAF e CCF Distretti 1-2 con Incarico di Funzione Organizzativa – Presidente

Mara Fasoli

Dott.ssa Cristina Ferraccioli Assistente Sociale UOC IAF e CCF Distretti 3 e 4 con incarico di Funzione Organizzativa – Componente

Cristina Ferraccioli

Dott. Paolo Giavoni – Coordinatore Sociale Distretto 4 con incarico di Funzione Organizzativa – Componente

Paolo Giavoni

Dott.ssa Eufemia Gazerro – Dirigente Amministrativo UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria - Segretario non componente

Eufemia Gazerro

Reg. n.

Verona,

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE INSERITI NELL'ELENCO DEI FORNITORI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. ____ DEL __/__/2024 PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI AFFETTI DA PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE E PSICOPATOLOGICHE

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS9 Scaligera) con sede legale a Verona (37124) Via Valverde n. 42, con Partita Iva/Codice fiscale 02573090236, nella persona del Direttore f.f. della UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Alessandro Ferronato, autorizzato con deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 29/05/2024;

e

l'Ente del Terzo Settore (di seguito indicato ETS) con sede legale in _____ (_____), Via _____ n. _____, Partita IVA/Codice Fiscale _____, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____ nato a _____ (_____) il _____ codice fiscale _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

il dettato normativo del Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 117/2017 - prevede all'art. 55 il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento per organizzare le "Attività di interesse generale" di cui all'art. 5 comma 1 lettera C;

il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto all'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Alessandro Ferronato

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

Pagina 7 di 21

del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e organizzazione del servizio

Il presente accordo contrattuale ha per oggetto l'erogazione di servizi ed interventi socio-assistenziali di supporto a favore di minori affetti da patologie neuropsichiatriche e psicopatologiche secondo quanto previsto dal Progetto Terapeutico Individualizzato (di seguito PTI).

Per servizi ed interventi socio-assistenziali di supporto a favore di minori in carico alla NPI EE affetti da patologie neuropsichiatriche e psicopatologiche si intendono i servizi professionali domiciliari individuati sulla base del PTI qui di seguito descritti.

- A. Facilitare e sostenere il minore nella relazione con i genitori e gli altri membri della famiglia e concorrere a renderlo progressivamente autonomo all'interno del nucleo familiare;
- B. sostenere il minore nella socializzazione, favorendo l'integrazione nel suo ambiente di vita e nel contesto territoriale anche attraverso l'interazione con le reti sociali;
- C. contenere i comportamenti disfunzionali del minore dando rinforzo e supporto alle indicazioni del PTI elaborato dagli specialisti referenti;
- D. migliorare i livelli di funzionamento adattivo del minore in ambito familiare e sociale;
- E. promuovere l'apprendimento e il rinforzo delle abilità nella cura della propria persona e delle abilità strumentali;
- F. favorire lo sviluppo di abilità sociali che possano rendere più adeguata la vita di relazione attraverso esperienze positive con adulti e pari di età, facilitando anche lo sviluppo di capacità per la gestione dei conflitti interpersonali;
- G. prevenire e contrastare il ricorso all'ospedalizzazione e all'istituzionalizzazione;
- H. agevolare il rientro del minore nel nucleo familiare a seguito di dimissione da Comunità, ricovero ospedaliero o da chiusura di altro progetto;
- I. accompagnare il minore verso la maggiore età, favorendo la continuità del PTI nel momento del passaggio della presa in carico ai competenti servizi per l'età adulta.

Beneficiari delle prestazioni sono i minori individuati dalla Neuropsichiatria Infantile Età Evolutiva, per i quali tali prestazioni a carattere supportivo e assistenziale, svolte nei diversi contesti di vita del minore, sono previste dal Progetto Terapeutico Individualizzato (di seguito PTI).

L'ETS iscritto all'elenco fornitori cui la famiglia si rivolge per l'erogazione del servizio educativo, dovrà erogare le prestazioni previste dal PTI, assumendone i relativi obblighi e responsabilità circa il buon funzionamento, impegnandosi a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso e organizzando l'intervento in raccordo ed armonia con l'organizzazione delle UOS N.P.I. e UOS E.E. nel rispetto dei bisogni dell'utenza.

L'equipe curante del Servizio conserva la responsabilità clinica del PTI ed ha il compito di monitoraggio degli interventi e della verifica degli esiti.

Sotto il profilo organizzativo gestionale, l'ETS iscritto all'elenco fornitori, individua al proprio

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

interno un coordinatore che si occuperà dell'organizzazione degli orari di servizio degli operatori sulla base di quanto stabilito dal PTI in accordo con la famiglia; parteciperà all'incontro con i genitori per la presentazione dell'operatore e per l'accordo sull'orario e sulle regole di consegna del minore; si occuperà dell'eventuale richiesta di delega a terzi per la consegna del minore in assenza di familiari; si occuperà dell'organizzazione delle sostituzioni per assenza degli operatori in ferie, permessi, malattie, salvaguardando le necessità dell'utenza. Eventuali modifiche dell'orario di servizio determinate da situazioni eccezionali e/o particolari dovranno essere tempestivamente comunicate dall'operatore alla famiglia e all'equipe curante.

L'assegnazione dell'operatore titolare per i nuovi casi dovrà avvenire entro 15 giorni dal momento in cui l'ETS iscritto all'albo fornitori e individuato dalla famiglia avrà ricevuto l'incarico, tranne che per situazioni eccezionali, quali ad esempio le dimissioni da SPDC, per le quali potranno essere concordate tempistiche più ridotte.

Per le situazioni che hanno carattere di urgenza clinico assistenziale nei disturbi psichici gravi all'esordio, nelle acuzie psichiatriche e nel post acuzie, gli interventi vengono attivati dall'ETS iscritto all'elenco fornitori e individuato dalla famiglia entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.

Articolo 2 - Obblighi dell'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati

L'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nell'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

L'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati è tenuto a comunicare all'Azienda ULSS9 Scaligera ogni variazione dei dati trasmessi all'atto dell'iscrizione.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS9 Scaligera

L'Azienda ULSS9 Scaligera garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Elenco dei soggetti giuridici qualificati per l'erogazione dei servizi di cui al presente accordo contrattuale sarà posto a disposizione dei soggetti beneficiari delle prestazioni, e sarà cura del genitore che esercita la potestà genitoriale in esclusiva o in accordo con l'altro genitore, del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno del minore beneficiario dell'intervento scegliere il fornitore, che dovrà erogare le prestazioni previste nel PTI.

L'iscrizione del soggetto giuridico nell'Elenco non comporta alcun obbligo da parte dell'Azienda ULSS9 Scaligera di affidare i servizi poiché l'erogazione è subordinata alla scelta del beneficiario. Il soggetto beneficiario dell'intervento dovrà instaurare un rapporto diretto con il soggetto scelto tra quelli inseriti nell'Elenco; sceglierà tra i soggetti idonei iscritti all'Elenco di fornitori qualificati il soggetto attuatore che realizzerà a suo favore il piano assumendone i relativi obblighi.

Le prestazioni erogate e i relativi compensi liquidati non potranno in nessun caso essere superiori alle prestazioni previste e autorizzate dal PTI definito dalle équipe socio-sanitarie dell'ULSS9 Scaligera e comunicate al fornitore con nota dell'ULSS9 Scaligera.

Eventuali variazioni delle prestazioni previste e autorizzate dal PTI sono comunicate al fornitore con nota dell'ULSS9 Scaligera e dovranno essere attuate dal fornitore entro i 15 giorni successivi.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

Viene definita, in ottemperanza alla manifestazione di interesse trasmessa per l'iscrizione all'Elenco di fornitori di cui al presente avviso una tariffa onnicomprensiva sulla base dell'unità di misura di prestazione, come di seguito indicato:

- Servizi professionali di assistenza domiciliare a favore di minori resi da personale con mansioni di educatore:

- anno 2024 - € 22,00 per intervento;

- anno 2025 - € 25,70 per intervento;

- anno 2026 - € 26,18 per intervento;

- anno 2027 – € 26,18 per intervento.

La tariffa si riferisce ad un intervento della durata indicativa di un'ora ed è da considerarsi onnicomprensiva di ogni onere e imposta, compresi gli eventuali oneri accessori per i materiali, i supporti amministrativi, il coordinamento, la formazione, gli spostamenti per raggiungere il domicilio del minore assistito, ecc.

È previsto il riconoscimento del rimborso chilometrico per i soli spostamenti previsti dal PTI, pari a € 0,30 per chilometro percorso per l'anno 2024; per gli anni successivi il rimborso chilometrico per i soli spostamenti previsti dal PTI è stabilito in € 0,35 per chilometro percorso.

L'ETS che richiede l'iscrizione all'Elenco dovrà applicare le tariffe onnicomprensive sopra definite. Le tariffe sono da intendersi al netto di eventuale applicazione IVA se e in quanto dovuta.

L'ETS iscritto all'Elenco dovrà applicare le tariffe onnicomprensive sopra definite per l'intero

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

periodo di durata dell'elenco, stabilito in tre anni, a far data dalla Delibera di istituzione dello stesso. Inoltre, è tenuto a fornire le prestazioni esclusivamente nei Distretti per i quali ha dichiarato la disponibilità nella domanda di iscrizione. L'indicazione dei Distretti vincola l'ETS per l'intero periodo di durata dell'elenco.

L'Azienda ULSS9 Scaligera remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS9 Scaligera effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale all'ETS entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 – Decadenza dei fornitori dall'elenco dei soggetti attuatori dei servizi

La perdita di uno o più requisiti generali e specifici indicati nell'art. 2 dell'Avviso di cui alla DDG 1029/2024, comporta la decadenza dall'inserimento nell'Elenco in questione.

La decadenza dall'inserimento nell'Elenco è altresì causata dalle seguenti circostanze:

1. gravi violazioni degli obblighi previsti dal PTI segnalate dal beneficiario dell'intervento all'Azienda ULSS9 Scaligera;
2. impegno di personale professionalmente non adeguato;
3. gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche.
4. cessazione del progetto.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dalla data di approvazione della Deliberazione dell'Azienda ULSS9 Scaligera che istituisce l'elenco di fornitori DDG ____/2024 e ha durata per tre anni e, comunque, non oltre l'eventuale decadenza di cui all'art. 5.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di decadenza dei fornitori dall'elenco dei soggetti attuatori dei servizi.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'ETS, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS9 Scaligera con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Assicurazione

Il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo. Inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o a cose dell'Azienda ULSS9 Scaligera o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi di cui al presente accordo, per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l'Azienda ULSS9 Scaligera stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del PTI e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena esclusione dall'Elenco ed il risarcimento dei danni.

Il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati si impegna a osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone forniti dal soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati sono a carico dello stesso, il quale ne è il solo responsabile. Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi delle leggi vigenti, all'Azienda ULSS9 Scaligera prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso di validità dell'Elenco.

Restano in capo al soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati la responsabilità e tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi.

Articolo 8 - Informativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 art. 13)

L'ETS iscritto all'elenco dei fornitori qualificati è responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi di cui al presente accordo, meglio descritte all'art. 1. L'atto di nomina del Responsabile del Trattamento dei dati personali, debitamente compilato e sottoscritto, forma parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Articolo 9 - Amministrazione competente e responsabile del procedimento

L'amministrazione competente è l'Azienda ULSS9 Scaligera ed il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS9 Scaligera

Il Direttore ff.

UOC Direzione Amministrativa Territoriale

(Dott. Alessandro Ferronato)

Data __/__/____

Per l'ETS _____

Il Legale Rappresentante

(_____)

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto e organizzazione del servizio, 2 - Obblighi dell'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati, 5 – Decadenza dei fornitori dall'elenco dei soggetti attuatori dei servizi, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS9 Scaligera

Il Direttore ff.

UOC Direzione Amministrativa Territoriale

(Dott. Alessandro Ferronato)

Per l'ETS _____

Il Legale Rappresentante

(_____)

Data __/__/____

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Alessandro Ferronato

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

**ATTO DI NOMINA
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda o Titolare**), nella persona del Dott. Alessandro Ferronato, Direttore f.f. U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 555 del 29/05/2024;

PREMESSO CHE

- in data/...../..... ha stipulato una convenzione con _____ con sede legale in _____, Partita IVA/Codice Fiscale _____, avente ad oggetto: Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'ente Gestore di **SERVIZI di ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori con patologia neuropsichiatrica e psicopatologica**;
- relativi all'erogazione, da parte del soggetto del terzo settore _____, delle prestazioni di SERVIZI di ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori con patologia neuropsichiatrica e psicopatologica;
- per l'esecuzione della convenzione e per il compimento delle attività conseguenti, Il soggetto del terzo settore _____ esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
NOMINA**

Il soggetto del terzo settore _____



con sede legale in _____

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della convenzione riportata in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto, limitatamente alle prestazioni oggetto della convenzione stessa.

Il soggetto del terzo settore _____ Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART. 1 - MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- erogazione, da parte del soggetto del terzo settore _____ delle prestazioni di SERVIZI di ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori con patologia neuropsichiatrica e psicopatologica;

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca. Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART. 2 - DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).



Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

ART.3 - TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati:

- di natura personale immediatamente identificativi
- appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro _____/_____

ART. 4 - CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- Utenti e/o
- pazienti del SSN
- Legale rappresentante *pro tempore* e/o amministratore di sostegno
- collaboratori dell'Azienda sanitaria.

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 - OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:



- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie;
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell'articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un'istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell'anno precedente, lo stato dell'arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 - MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali



operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega;

- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema";
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

ART. 7 SUB - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica *almeno 15 giorni prima* di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di *almeno 15 giorni prima* dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE



Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10 – TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI



Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Per _____

Il Legale Rappresentante

(_____)

IL DELEGATO

DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Direttore f.f.

UOC Direzione Amm.tiva Territoriale

(Dott. Alessandro Ferronato)

